



Ministero della Cultura

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI
PUGLIA

ACCORDO IN MATERIA DI REPERIBILITA' PERSONALE TURNISTA

Premessa

1 Visto il Decreto della DG-MU del 30 maggio 2023, prot. n. 586 con cui il Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna considerate sussistenti le condizioni di necessità ed urgenza tali da legittimare l'esercizio da parte del medesimo dei poteri di sostituzione e avocazione delle funzioni in capo al direttore della Direzione regionale Musei Puglia, ai sensi del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169 (art. 18, comma 1) e s.m.i. ha contestualmente delegato la gestione delle funzioni attribuite alla Direzione regionale Musei Puglia all'Arch. Francesco Longobardi, funzionario Architetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione di questa Direzione regionale;

2 Visto il Decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 51, recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura", divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 53, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

3 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57. recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance."

4 Visto Il DM n. 270 del 05/09/2024 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura" ed in particolare l'art. 4 che individua i compiti delle Direzioni regionali Musei nazionali.

5 Verificata la necessità di rivedere l'istituto della reperibilità per il personale turnista, attualmente disciplinato dall'accordo sindacale del intervenuto tra Il Castello Svevo di Bari direzione Regionale dei Musei Nazionali di Puglia, le OO.SS. e la RSU, per adattarlo alle nuove esigenze organizzative;

6 in attuazione di quanto previsto dall'art.20 del CCNL comparto funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018 per il triennio 2016-2018 e dall'art.2 dell'Accordo per la riparazione del fondo risorse decentrate A.F. 2024.

Le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 Reperibilità

1 L'istituto della reperibilità, su base volontaria, può essere utilizzato:

- nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio;
- per essenziali ed indifferibili necessità di servizio o in casi di emergenza riferite ad attività individuate dal Dirigente per le quali sia necessario assicurare la presenza;



Ministero della Cultura

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI
PUGLIA

- c) la disponibilità alla reperibilità ha durata annuale con decorrenza dalla approvazione dell'avvenuta richiesta e va rinnovata ogni anno;
- d) il personale in part-time potrebbe essere giustificato solo in caso di necessità motivata dal dirigente. Comunque, in caso di part-time verticale la reperibilità non può svolgersi in giornate nelle quali non è tenuto a prestare servizio.

Art.2

Durata massima

- 1 La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore
- 2 l'elenco nominativo del personale interessato sarà stilato mensilmente dal capo servizio sottoscritto dal direttore del sito per quanto riguarda il servizio di reperibilità notturna e dal dirigente per quanto riguarda le attività essenziali ed indifferibili;

Esenzioni

- 1 Eventuali esenzioni dovranno essere attestate dal medico competente.

Art. 4

Disciplina della reperibilità

- 1 In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, il dipendente deve raggiungere la sede di servizio assegnata entro 30 minuti.
- 2 Tutti i lavoratori che aderiscono all'istituto della reperibilità dovranno fornire apposita autodichiarazione, con la quale comunicano espressamente all'Amministrazione il proprio domicilio e che si impegnano a garantire il raggiungimento del sito interessato, con il proprio mezzo, nel termine di cui al punto 1.
- 3 In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene conteggiata dal momento della chiamata e retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del dipendente, con recupero orario;
- 4 In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
- 5 Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di dieci volte in un mese, in quei siti nei quali il personale non riesce a garantire la copertura necessaria il personale in servizio può svolgere 12 turni. In ogni caso i turni devono essere distribuiti equamente. In caso di sfioramento del tetto massimo il Direttore del sito dovrà motivare le ragioni giustificatrici della deroga.
- 6 Al fine di assicurare la massima copertura dei turni di reperibilità, per carenza di disponibilità, l'Amministrazione si potrà avvalere tramite interpello di personale di supporto anche di altri profili, per il completamento totale dei turni. Sarà data precedenza al personale in servizio presso i siti.



Ministero della Cultura

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI

PUGLIA

Art.5

Remunerazione

1 Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, l'importo previsto per un turno di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 18,00, ai sensi dall'art.2 dell'Accordo per la riparazione del fondo risorse decentrate A.F. 2024.

2 Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, in accumulo fino al completamento del turno di 12 ore. Eventuali residui che non concorrono al completamento del turno di 12 ore saranno retribuiti maggiorati come dall'art. 20 comma 6 del CCNL 2019-2021. *previsti dal CCNL vigente*

3 In ogni caso l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.

Art.6

Procedura

1 Il personale reperibile, in caso di chiamata in servizio, dovrà attendere l'intervento degli operatori dell'Istituto di Vigilanza o delle Forze dell'Ordine effettuerà i controlli delle aree afferenti al sito.

2 Il personale reperibile, al termine del predetto intervento, è tenuto a redigere una relazione dettagliata, nella quale dovrà specificare le operazioni eseguite. È necessario, in ogni caso, documentare la presenza nel Sito mediante obliterazione del tesserino di presenza (badge).

3 Il personale impossibilitato ad osservare il turno di reperibilità, per gravi motivi personali, dovrà dare comunicazione durante l'orario di servizio al Capo Servizio e/o al Dirigente; al di fuori dell'orario di servizio dovrà dare comunicazione alle Forze dell'Ordine o all'Istituto di Vigilanza.

Art.7

Monitoraggio

4 Le parti effettueranno con cadenza semestrale il monitoraggio della funzionalità del presente accordo, previa trasmissione della documentazione da parte dell'Amministrazione alle parti sociali.

Art. 8

1 In sede di prima applicazione del presente Accordo, rimangono inalterati i servizi di reperibilità vigenti in ciascun sito fino al 2024.

L'Amministrazione

Le OO.SS.

R.S.U

R.L.S.

UILPA
FLP. Nazionali
FLP. Puglia
Arbo Velasco